


LINEE GUIDA PER IL DEPOPOLAMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (PSA) NELLE ZONE DI RESTRIZIONE I e II DELLA PROVINCIA DI POTENZA E NEL RESTANTE TERRITORIO REGIONALE MEDIANTE ABBATTIMENTO E/O L'UTILIZZO DI GABBIE/CHIUSINI/RECINTI

PREMESSA

Al fine di proteggere le produzioni agricole, salvaguardare la biodiversità degli habitat naturali, tutelare i cittadini sulle strade e nei centri abitati ma anche contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA) sono state predisposte le linee guida per il depopolamento della specie cinghiale tanto nelle aree soggette a Restrizione quanto nel restante territorio regionale mediante l'utilizzo di gabbie/chiusini/recinti.



PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “Normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l’articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l’adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell’art. 9;


Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione del 16 dicembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e in particolare:




- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;
- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o *“l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio”*; o l'attuazione di *“misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani”*; o il divieto ai *“movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688 della Commissione”*; o la garanzia *“che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti”*;
- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella “Zona Infetta” al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;


Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605;

Regolamento. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana ed in particolare individua nel territorio della provincia di Potenza:

- la **Zona di Restrizione I** relativa ai Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;
- la **Zona di Restrizione II** relativa ai Comuni di Lagonegro, Grumento Nova, Moliterno, Paterno, Tramutola;



Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, all'art. 11 quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione del 2 dicembre 2005, n. 248, e agli articoli 19 e 19 ter che dispongono la possibilità alle Regioni di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità, nonché ne dettano le modalità di attuazione;



D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa Regionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023 elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;

Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3- dicembre 2022” elaborato dal Ministero della Salute;

Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 2024, “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;

DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana”;

Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028” del 7 settembre 2023, a firma del Commissario Straordinario per la PSA;

OPGR n. 5 del 02.06.2023 “Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana”;

DGR 27 ottobre 2023, n.667, Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Costituzione Gruppi Operativi Territoriali Provinciali;


OPGR n. 9 del 11.10.2023 “Istituzione della Zona di Restrizione I e II per Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza”.

Determinazione Dirigenziale, n. 13BB.2023/D.01059 del 2.11.2023 “Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Assegnazione fondi alla ASP di Potenza per l'attività di distruzione carcasse di cinghiale nelle Zone di Restrizione II e I”;

Determinazione Dirigenziale, n. 14BH.2023/D.00428 del 6.12.2023 “OPGR n. 9/2023 - Trasferimento risorse in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 2 e 3 per attività di abbattimento nelle Zona di Restrizione I e II per la Peste Suina Africana della Provincia di Potenza”.

Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023 avente ad oggetto “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed in particolare il co. 1, ultimo capoverso, dell'Allegato 1 “Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26”;

Art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 dispone che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare



il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

Nota del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana “Peste Suina Africana – articolo 4, co. 1 e 2, dell’Ordinanza n. 5/2024. Richiesta deroga del 5435 del 7.11.2024;

DGR 845/2022 “Recepimento dell’Intesa Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante alle “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” ed approvazione delle “Linee guida per lo spostamento dei cinghiali selvatici catturati e per la destinazione delle carni dei cinghiali e della altra selvaggina selvatica abbattuta a caccia” e della relativa modulistica”;

DGR 22.02.2024, n. 122, “PESTE SUINA AFRICANA (PSA). Approvazione del "Piano di eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle Zone di Restrizione I e II della Provincia di Potenza" e del "Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) nei confronti della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio Libero della Regione Basilicata - Anno 2024 ";

Legge 6-12-1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”;

Le DD.GG.RR. DD.GG.RR. n. 170/2014, n. 671/2017, n. 312/2018, n. 410/2019 e n.852/2020 - Individuazione degli Enti Gestori delle ZSC;

Piani di gestione della fauna in sovrannumero di ogni singolo Parco sia nazionale che regionale oltre alle riserve regionali gestite dalla Provincia.

AREE DI INTERVENTO

Al fine di raggiungere l’obiettivo del depopolamento della specie cinghiale, così come previsto dalla DGR n. 485/2022 e smi, deve attuarsi un piano quinquennale che preveda un depopolamento progressivo dei capi fino al raggiungimento dell’80%, secondo il seguente schema: numero capi stimati (88.600)/numero capi da abbattere (70.880), con abbattimenti del 30% equamente distribuiti nell’arco di 5 anni: 2023/2027 fino ad una popolazione stimata di 17.720 capi, tali condizioni devono essere riportati anche nei Piani di contenimento della fauna selvatica in sovrannumero degli Enti gestori delle aree naturali protette. Attualmente le aree naturali protette con piano di controllo approvato e vigente sono l’Ente Parco Nazionale del Pollino e l’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane.

Considerato che nelle annualità anno 2023 e 2024 non è stato raggiunto il target previsto, per l’anno 2025, fino a nuova determinazione, si prevede **l’abbattimento di 27.000 capi su tutto il territorio regionale.**

AZIONI DI INTERVENTO

Gli interventi di depopolamento dei cinghiali si attuano in tutto il territorio regionale distinto in

- 1. Territorio a caccia programmata (ATC),**
- 2. Aree Naturali Protette,**
- 3. Aree Urbane e Periurbane**


mediante

- l’attività di cattura per mezzo di gabbia e/o area di cattura su tutto il territorio regionale,
- la teleanestesia limitatamente alle zone urbane e periurbane, laddove non siano attuabili rimozioni con armi da fuoco, gabbie e/o area di cattura.

PROGRAMMAZIONE

Le operazioni di controllo possono essere

- a. programmate con calendario mensile
- b. estemporanee: interventi di controllo e abbattimento urgenti ed improrogabili con prelievo d’urgenza.



La programmazione, l'organizzazione nonché l'attuazione delle diverse azioni è demandata alle Direzioni competenti della Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, alla Provincia di Potenza, ai Comuni, ai Sindaci, agli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette (ivi comprese le ZSC), ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, ognuno per quanto per quanto di propria competenza.

Per i territori inclusi nelle aree protette di istituzione regionale e nazionale la competenza programmatica ed esecutiva resta in capo ai rispettivi Enti.

Per i territori destinati alla caccia privata di istituzione regionale (AFV) la competenza programmatica ed esecutiva resta in capo al concessionario.

DURATA

Le attività di controllo si potranno svolgere tutti i giorni della settimana e nell'intero arco giornaliero.

PERSONALE DEPUTATO AGLI INTERVENTI

I soggetti pubblici, o incaricati di pubblico servizio, deputati all'organizzazione, gestione e realizzazione delle azioni di depopolamento, per le attività di campo potranno avvalersi, oltre che degli operatori di vigilanza afferenti ai rispettivi Enti, del seguente personale coadiutore volontario:

- cacciatori autorizzati dall'ATC, limitatamente al territorio di competenza, relativamente ai prelievi tramite caccia di selezione;
- proprietari e conduttori di fondi agricoli, non in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per la gestione delle gabbie e/o recinti di cattura (non per la soppressione degli animali);
- proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, con apposita formazione, oltre che per la gestione complessiva di gabbie e aree di cattura, compreso l'abbattimento dei cinghiali catturati;
- selecontrollori/bioregolatori autorizzati dai soggetti di cui al punto "Programmazione" ed in possesso di specifica preparazione, per tutti gli interventi di prelievo controllato già previsti nei rispettivi Piani e/o programmabili oltre che per gli interventi urgenti e/o per gli abbattimenti in gabbia e/o area di cattura.

È fatto obbligo dell'utilizzo di Xcaccia da parte dei cacciatori, selecontrolli e bioregolatori.

MODALITÀ DI INTERVENTO

AUTORIZZAZIONE AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE

A seguito della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione e/o con il verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e al pascolo, ivi comprese le Zone di Restrizione, è consentito il prelievo del cinghiale in controllo attuato dal proprietario o conduttore del fondo, previa autorizzazione da parte dell'ente competente per territorio secondo le procedure di seguito elencate e nel rispetto della normativa vigente.


Gli Ente preposti al rilascio dell'autorizzazione sono:

- Regione Basilicata – Direzione Politiche Agricole e Forestali (Modello Allegato 02): per il Territorio a caccia programmata.
- Regione Basilicata – Ambiente, Energia e Tutela del Territorio (Modello Allegati 03-04): per le ZSC gestite direttamente dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela del Territorio.
- Province: (Modello Allegati 03-04): per le Riserve di Bosco Pantano di Policoro, Calanchi di Montalbano J.co e San Giuliano (per la provincia di Matera) e le ZSC gestite dalle stesse
- Enti gestori Parchi: valido per le aree protette (Elenco Allegati 03-04 – Elenco Allegato 5)

La validità dell'autorizzazione è di mesi 18 dalla data di rilascio, salvo ulteriori proroghe.

2. CATTURA DEI CINGHIALI SELVATICI

La cattura del cinghiale è possibile nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla "Protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio" e sulle "Aree Protette" (sulla base di specifici piani di gestione adottati dagli enti gestori).



La cattura deve avvenire sulla base delle:

- Linee guida per la gestione del Cinghiale – ISPRA-MAT™™” (Monaco A, B. Franzetti, e S. Toso, 2003); “
- “Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette – ISPRA-MAT™™” (Monaco A., L. Carnevali e S. Toso 2010 – II edizione);
- Piani di gestione della popolazione selvatica in sovrannumero vigenti nelle Aree Naturali Protette, nazionali e regionali;

e del rispetto del benessere degli animali mediante delle apposite strutture di cattura (dette chiusini) opportunamente identificate con targhe inamovibili su cui riportare, in maniera indelebile, la seguente dicitura:

**ENTE PARCO (Denominazione completa)/Direzione Politiche Agricole –
Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Provincia di Matera – Provincia di
Potenza
Gabbia/Area di Cattura per cattura di cinghiali selvatici N° ...
(progressivo)
Ragione Sociale ditta/società o privato responsabile della cattura
Luogo di posizionamento: Comune e località – coordinate geografiche**

NB: Ciascun Ente detiene ed aggiorna l'elenco delle gabbie, recinti o aree di cattura autorizzate

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI CATTURATI

Tutti i cinghiali catturati, prima di qualunque trasferimento presso gli impianti di lavorazione, Aziende agri-turistico-venatorie, ai sensi della L.R. n. 2 del 09/01/1995, vanno identificati, **ove possibile in considerazione dell'età e delle dimensioni dell'animale**, a cura dal personale affidatario delle strutture sotto la sorveglianza, così come ogni altra fase, degli Enti di vigilanza previsti o eventualmente dai tecnici degli Enti Parco, che forniranno gli identificativi.

All'atto dell'identificazione va altresì compilata apposita scheda segnaletica dei cinghiali catturati secondo indicazioni fornite dagli Enti di referenza.

Qualora gli animali presentino sintomi ascrivibili a malattia infettiva (ad es. abbattimento del sensorio, difficoltà alla locomozione, presenza di aree arrossate etc.) è fatto obbligo di contattare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio con divieto di movimentare gli animali.

Modalità di identificazione

La gestione dei mezzi identificativi avviene per il tramite dei seguenti soggetti:


- Enti Parco
- Direzione Agricoltura
- Direzione Ambiente
- Provincia MT
- Provincia di PZ

Gli identificativi da gestire saranno di due tipologie:

- Marche auricolari per gli animali vivi e anestetizzati,
- Fascette per gli animali morti

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ABBATTUTI

Sugli identificativi (Fascette) devono esser riportate le seguenti informazioni: Sigla dell'Ente Parco/ATC/ZSC e numero progressivo (SEI CIFRE):



DENOMINAZIONE	SIGLA	N. Progressivo
Parco Nazionale del Pollino	PNP _o	
Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese	PNAL	
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane	PRGC	
Parco della Murgia Materana	PMMa	
Parco Naturale Regionale del Vulture	PRV _u	

DENOMINAZIONE	SIGLA	N. Progressivo
ZSC (vedi allegato 5.a)		

DENOMINAZIONE	SIGLA	N. Progressivo
AMBITO Territoriale di Caccia 1 Potenza	ATC 1	
AMBITO Territoriale di Caccia 2 Potenza	ATC 2	
AMBITO Territoriale di Caccia 3 Potenza	ATC 3	
AMBITO Territoriale di Caccia A Matera	ATC A	
AMBITO Territoriale di Caccia B Matera	ATC B	

DENOMINAZIONE	N. Progressivo
Direzione Generale Agricoltura	
PROVINCIA MT –Ris. Cal.	
PROVINCIA MT –Ris. San Giu.	
PROVINCIA MT –Ris. Bos. Pan.	

CATTURE PER MEZZO DI GABBIE - AREE DI CATTURA CON SUCCESSIVO ABBATTIMENTO IN LOCO.

I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli possono chiedere alla Direzione Generale Agricoltura, Direzione Generale Ambiente, Province ed all'Ente Gestore dell'Area Naturale Protetta ove ricadono i terreni, di proprietà o in conduzione, l'autorizzazione alla cattura dei cinghiali tramite il posizionamento di sistemi di cattura.

L'operatore autorizzato dovrà sorvegliare quotidianamente la struttura di cattura, liberare immediatamente animali diversi dalla specie cinghiale qualora questi dovessero rimanere accidentalmente intrappolati.

Gli Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, previa istruttoria, sono:

- Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali (Modello Allegato B1 e B2): valido per il Territorio a caccia programmata.
- Enti gestori Parchi: valido per le aree protette (Modello Allegato B3 – Elenco Allegato B 3a).
- Provincia Matera

La cattura è consentita durante tutto l'arco annuale.


La validità dell'autorizzazione è di mesi 18 dalla data di rilascio, salvo ulteriori proroghe.

Il cinghiale catturato deve esser abbattuto da personale autorizzato e la carcassa gestita secondo la normativa vigente.

L'acquisto delle gabbie ed ogni altro onere è a carico del conduttore del fondo.

AREE URBANE E PERIURBANE

La presenza dei cinghiali nei centri storici e nelle periferie è segnalata sempre con maggiore frequenza; tale frequentazione comporta rischi sia per l'uomo che per gli animali domestici, cani e gatti, che possono essere aggrediti con conseguenze anche gravi.



Facilitando la presenza dei cinghiali vicino a strade e abitazioni, non è da sottovalutare il rischio di incidenti stradali che possono essere provocati dal loro attraversamento.

COSA FARE

1. **Non dare da mangiare ai cinghiali in città:** L'ISPRA ricorda che fornire cibo è una pratica assolutamente sconsigliabile, perché favorisce l'abitudine di questi animali all'uomo con potenziali rischi per le persone, senza dimenticare che tale comportamento implica rischi anche per gli stessi animali. Si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla legge 221/2015 che prevede, per chi contravviene a tale divieto, l'arresto da 2 a 6 mesi o l'ammenda da € 500 a 2.000.
2. **Corretta gestione dei rifiuti:** la presenza di cinghiali nelle aree urbane è strettamente legata alla disponibilità di scarti alimentari e di rifiuti organici per questo animale selvatico. Il cinghiale è, per sua natura, un animale selvatico e può reagire all'interazione mordendo o spingendo violentemente.

AZIONI DI INTERVENTO

Gli interventi di depopolamento dei cinghiali nelle **Aree Urbane e periurbane** si realizzano mediante:

- la cattura con gabbia o recinti e successivo abbattimento
- la teleanestesia e successivo abbattimento, laddove non siano attuabili rimozioni con gabbie o recinti.

In caso di presenza di cinghiali, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, emana un'Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi della normativa vigente, per poter effettuare le operazioni di depopolamento in sicurezza.

UTILIZZO CARNI DI CINGHIALE

Le carcasse di cinghiale possono essere utilizzate ai fini alimentari previo analisi per trichinosi e PSA (solo nelle Zone di Restrizione) e destinate sia all'autoconsumo che alla cessione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.